

**Proc. 6/2021 R.G.**



**IL TRIBUNALE DI CHIETI**

Composto dai magistrati:

**DR. GIANLUCA FALCO**

Presidente

**DR. MARCELLO COZZOLINO**

Giudice estensore

**DR. ENRICO COLAGRECO**

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 24.03.2021, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso, depositato in data 19.03.2021, con cui la EI SYSTEMS INNOVATIVE s.r.l., ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, 1.fall., riservandosi di presentare, entro il termine di giorni 60, una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

*PRESO ATTO*

che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede;  
che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;

*RITENUTO*

che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonchè la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale

dell'impresa,

che possa, dunque, accogliere la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, ed essendo pendente nei confronti della società richiedente procedimento per la dichiarazione di fallimento, come indicato in dispositivo;

che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile, è opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 cit.art. per brevità indicati direttamente in dispositivo;

### **P.Q.M.**

visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

rilevato che è pendente avanti il Tribunale di Chieti ricorso per la dichiarazione di fallimento della ricorrente, concede termine fino al 24.05.2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

nomina all'ufficio di commissario giudiziale il dott. Matteo Di Fabio, con studio in Chieti in via E. Bruno n. 1, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

dispone, altresì, che alle seguenti scadenze 24/04/21, 24/05/21, la ricorrente, sotto la vigilanza del commissario giudiziale nominato, depositi in cancelleria:

- 1) una situazione contabile aggiornata, con evidenza dei risultati della gestione patrimoniale ed economica;
- 2) una breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;
- 3) una situazione finanziaria (rendiconto finanziario), con riguardo alle entrate, alle uscite ed alle consistenze di "cassa" e "banche"; tale situazione, entro il giorno successive al deposito, sarà pubblicata nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria;
- 4) l'elenco delle più rilevanti operazioni di gestione poste in essere;

Segnala alla ricorrente e al commissario giudiziale che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità; che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo; che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis l.fall. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.fall.; che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies l.fall.

In caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile.

Il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Dispone che la cancelleria provveda, tempestivamente, a restituire al Giudice delegato il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena il ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Chieti, lì 24.03.2021

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dr. Gianluca Falco